

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4041

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORI, ABETE, ALIBRANDI, BERNARDI, BOZZI, BOSCO MANFREDI, BRUNI, CARELLI, CORSI, MACERATINI, PAZZAGLIA, RAUTI, ROCCHI, ROSSI di MONTELERA, VENTRE**

*Presentata il 6 ottobre 1986*

### Istituzione di un Comitato di coordinamento per il risanamento del Tevere

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del risanamento delle acque del Tevere ha in varie epoche costituito oggetto di approfonditi studi, che hanno delineato piani regolatori e opere di sistemazione rimasti praticamente non attuati. Sicché questo fiume, che per ampiezza, di bacino, lunghezza di percorso e portata è al secondo posto nell'idrografia dell'Italia, è divenuto, imbavagliato dai muraglioni umbertini, una cloaca a cielo aperto, deposito di pesticidi e di topi.

I segni del degrado sono sotto gli occhi di tutti. L'ultimo rilevamento, eseguito da un laboratorio di igiene e profilassi di Roma, ha accertato l'esistenza di oltre centomila colibatteri ogni cento millimetri di acqua, e la situazione è in progressivo deterioramento a causa dei sempre più massicci scarichi di rifiuti industriali.

In tali condizioni è venuto a mancare ai romani l'uso di questa importantissima risorsa idrica, che nei secoli passati caratterizzava la vita del popolo.

È infatti noto che la rete idrica condiziona gli insediamenti urbani, la stabilità, l'utilizzazione del suolo, lo sviluppo dei collegamenti e perfino i caratteri degli uomini.

In funzione di tali riflessi, gli studi e i progetti di volta in volta predisposti hanno sempre considerato il problema di primaria importanza e in una visione globale.

È stata al riguardo sottolineata la connessione delle possibili future opere fluviali nell'area metropolitana con il traffico di superficie, potendo il Tevere costituire una via di comunicazione di persone e cose, con indubbi vantaggi per il sempre più congestionato traffico cittadino.

Sono stati inoltre messi in rilievo altri aspetti collegati all'uso delle acque fluviiali: uso irriguo, idroelettrico, potabile, ecologico, turistico-naturalistico, ecc., rendendo possibile l'utilizzazione del fiume per soddisfare i bisogni dell'uomo.

Si è perfino configurata una nuova concezione: il Tevere come realtà ambientale e complessa, col diritto di vivere e quindi di avere assicurate le condizioni di sopravvivenza, e l'uomo come soggetto immerso in quella realtà, con diritto a goderne i benefici.

Attualmente è in via di predisposizione un piano per il risanamento delle acque, il quale interessa le Regioni della Toscana, dell'Umbria e, in modo preminente, il Lazio, atteso che il Tevere, pressoché vivibile nel primo tratto, presenta in quello successivo segni di degrado, che aumentano alla confluenza dei fiumi Chiasco e Nestore e raggiungono la massima intensità nel territorio laziale.

Ma questi studi ed altri progetti già realizzati o in corso di approntamento (« Tevere 82 », « Aniene 85 », « Progetto di navigabilità ») saranno destinati a rimanere sulla carta se non si istituisce un organo di coordinamento e non si predispongono adeguati stanziamenti per l'esecuzione delle opere necessarie.

Oggi esiste una pluralità di organi statali (Ministero dei lavori pubblici, Soprintendenza alle belle arti, Capitaneria di porto, ecc.), regionali (Assessorato alle opere pubbliche, provveditorato alle opere pubbliche, ecc.) e comunali (Ufficio speciale per il Tevere) che si contengono specifiche competenze in materia. Ognuno però agisce nel ristretto ambito del proprio ufficio, con la conseguenza che ogni iniziativa rimane isolata e bloccata da norme vetuste.

A ciò si aggiungono le associazioni, le istituzioni e le fondazioni private e ambientalistiche che sono disponibili alla realizzazione di un simile progetto e i comuni interessati.

Si rende pertanto necessario un organismo che sia in grado di operare con unitarietà di intenti, pur nel rispetto delle fondamentali competenze dei pubblici poteri per il perseguimento dello scopo di restituire al Tevere quella funzione primaria e quell'importanza che aveva in passato.

Ne verrebbe anzitutto agevolato il traffico urbano, specialmente nelle città, come Roma, maggiormente gravate da mezzi di superficie, con notevoli economie di costi.

Verrebbe migliorata la qualità dell'acqua, depurata dai detriti e dalle sostanze chimiche che ora, senza alcun controllo, sono scaricate nel fiume. Si otterrebbe un risultato notevole dal punto di vista ecologico e naturalistico. In tal senso, dopo qualche parziale intervento effettuato i primi segni positivi si incominciano già a vedere, col ritorno di alcuni pesci, come le carpe, e di alcuni uccelli, come le papere.

Un vantaggio non meno importante, che si rifletterebbe incisivamente sull'economia nazionale, si avrebbe nel campo turistico, in quanto la navigabilità del Tevere consentirebbe ai passeggeri di ammirare la città da un angolo visuale diverso e apprezzarne le bellezze. In questo settore una lodevole iniziativa è stata già assunta. La *Tiber I°*, effettua da qualche anno un servizio turistico da Roma ad Ostia Antica (unico tratto finora navigabile), con soddisfazione del pubblico, italiano e soprattutto straniero.

Per il raggiungimento delle anzidette finalità appare necessaria la istituzione di un apposito comitato, che posto sotto la sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici, attui un coordinamento per le opere da eseguire, costituendo organo di propulsione e di indirizzo in materia.

A ciò è intesa la presente proposta di legge che mi auguro incontri l'adesione degli onorevoli colleghi.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito un Comitato di coordinamento per l'elaborazione ed attuazione di un « Piano per il risanamento dell'area contigua al fiume Tevere » mirante al riequilibrio del rapporto fiume-territorio attraverso la conferma e la attivazione di iniziative ecologiche, igienico-sanitarie, produttive, ricreative, culturali e sociali lungo il suo corso.

2. Il Comitato, che ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito dal Ministro dei lavori pubblici con funzioni di Presidente, dal Ministro per l'ambiente, dai Presidenti delle regioni Lazio, Umbria e Toscana e dal sindaco di Roma.

3. Il Comitato di coordinamento può convocare presso di sé i responsabili delle Province e dei Comuni bagnati dal Tevere per consultarli in merito a problemi specifici e può cooptarli permanentemente o temporaneamente in relazione a determinate esigenze, nonché i rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche interessate al Piano per il Tevere.

4. Egualmente può convocare e cooptare rappresentanti di associazioni ambientalistiche, culturali e imprenditoriali.

## ART. 2.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 avvalendosi della Segreteria tecnica di cui al successivo articolo 3, predispone il Piano entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. Le autorizzazioni che il Piano dovesse richiedere e gli adempimenti in esso previsti, da inoltrare presso i soggetti competenti, saranno direttamente formalizzati da ciascuno dei Presidenti della Regione interessata.

3. I soggetti interessati dalla richiesta sono tenuti a concedere gli assensi necessari entro 30 giorni dalla data della richiesta stessa. Qualora non ottemperino entro il termine stabilito, la competenza si intende trasferita al Comitato di coordinamento.

4. Il Piano, ove si renda necessario, equivale a variante dei piani urbanistici ed edilizi e a dichiarazioni di pubblica utilità ed urgenza. Risulta, pertanto, vincolante per le Amministrazioni pubbliche interessate che sono obbligate ad adottare tutti i provvedimenti per l'attuazione e la realizzazione delle opere previste dal Piano.

5. Il Ministero dei lavori pubblici, su delega del Comitato, adotta le ordinanze necessarie a superare le procedure amministrative per accelerare i tempi di attuazione del piano.

6. Il Comitato di coordinamento esercita il controllo sull'attività della Segreteria tecnica esaminandone la rispondenza delle attività ed il rispetto dei tempi concordati.

### ART. 3.

1. Per provvedere alla redazione del Piano di intervento di risanamento dell'area tiberina, è istituita una Segreteria tecnica alle dipendenze del Comitato di coordinamento.

2. La Segreteria è costituita prevalentemente da società di servizi a partecipazione pubblica in possesso di qualifiche e capacità specifiche nelle discipline necessarie alla redazione del Piano.

3. La Segreteria tecnica deve verificare la possibilità di inserire nel Piano i progetti già prodotti da Enti e Amministrazioni pubbliche e private dopo aver svolto le dovute analisi economiche e di impatto ambientale. Tali progetti si intendono assunti gratuitamente.

4. La Segreteria tecnica si potrà avvalere, mediante convenzioni, di istituti di ricerca nazionale, locali ed universitari oltre che professionisti esterni.

5. Si fa obbligo alla Segreteria tecnica di assumere, per la durata della prima elaborazione del Piano (9 mesi) e delle successive fasi di attuazione, giovani laureati nelle varie discipline operandone la formazione professionale.

6. La Segreteria tecnica svolge inoltre il compito di direzione dei lavori attraverso i suoi membri o tramite professionisti.

7. Successivamente all'approvazione del Piano da parte del Comitato di coordinamento, la Segreteria tecnica dovrà predisporre tutte le operazioni tecnico-economiche necessarie all'esecuzione dei lavori, secondo un programma temporale definito con il consenso del suddetto Comitato.

8. Il Piano, approvato dal Comitato, viene da questo trasmesso al Presidente del Consiglio che lo fa proprio su deliberazione del Consiglio dei ministri.

9. Il suddetto Comitato riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio sull'attuazione del piano per sollecitare priorità di intervento e ottimizzazione delle procedure.

#### ART. 4.

1. La Segreteria tecnica porrà in appalto i progetti approvati dal Comitato di coordinamento previa selezioni di prequalificazione di imprese e consorzi di imprese, esperite con opportuni bandi, pubblicati a norma di legge.

2. Gli appalti delle opere saranno eseguiti secondo le norme delle vigenti leggi in materia di opere pubbliche.

3. Nei bandi di gara potrà essere prevista l'esecuzione e la gestione delle opere in regime di concessione.

4. Nelle offerte dovrà essere inclusa l'attività di addestramento professionale di giovani che dovranno garantire, ad opere consegnate, la continuità della gestione che verrà assunta dagli Enti preposti secondo criteri stabiliti dal Comitato di coordinamento.

## ART. 5.

1. Per l'attuazione delle opere previste nel Piano è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, un apposito capitolo con dotazione annua di lire 100 miliardi di cui il 2 per cento per la ristrutturazione e attività della Segreteria tecnica.

## ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.